

**STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"B ONE IMMOBILIARE S.R.L."**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

ART. 1 = DENOMINAZIONE

La società a responsabilità limitata si denomina:

"B ONE IMMOBILIARE S.R.L."

La società è retta dalle disposizioni degli articoli seguenti, suddivisi in titoli dal I al X.

ART. 2 = SEDE

La società ha sede in Latina

Il trasferimento dell'indirizzo, nell'ambito del territorio ove è ubicata la sede, è di competenza dell'organo amministrativo o di uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o di tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva.

Con decisione dei soci potranno essere istituite o, eventualmente soppresse, sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

ART. 3 = OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto:

a)- l'acquisto, la vendita, la concessione in locazione e, in generale, la gestione di beni immobili propri e/o di terzi, urbani e rustici aventi qualsiasi destinazione: artigianale, industriale, commerciale, agricola e residenziale.

b)- la trasformazione, di detti beni immobili, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione ordinarie e straordinarie, il risanamento e l'esecuzione di qualsiasi opera e lavoro sugli stessi,

c)-la costruzione di fabbricati ad uso artigianale, industriale, commerciale e residenziali.

d)-la lottizzazione di terreni ed il loro commercio, ed altresì la conduzione e col-tivazione di fondi rustici ed agricoli.

e)- la costruzione e la gestione di alberghi, bar ristoranti e pubblici esercizi in genere, esercizi commerciali di ogni genere, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero, autostelli, ostelli per la gioventù, rifugi montani, case per ferie e di soggiorno, impianti termali e relative attrezzature e l'organizzazione di spettacoli all'interno degli stessi;

f)- l'assunzione di appalti per la gestione, il funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi civili, commerciali, industriali e di quelli organizzati per concedere servizi alle imprese e ad enti pubblici e privati e relativi consorzi;

g)- l'esercizio delle attività di trasporto in generale, sia in proprio che per conto terzi, inerente le merci, compresa la loro movimentazione, carico - scarico, il facchinaggio, l'attività di raccolta, magazzino, smaltimento, riciclaggio e distribuzione di quant'altro complementare ed ausiliario allo spostamento e mobilità dello stesso;

h)- l'assunzione di lavori ed attività di pulizie generali e speciali, di giardinaggio, di lavaggi e di piccole manutenzioni in genere nonchè la cura ed il riordino di ambienti civili, commerciali industriali e di quelli organizzati per concedere servizi alle imprese ed a enti pubblici e privati e relativi consorzi;

i)- l'organizzazione e la gestione di conferenze, seminari e corsi di formazione e di aggiornamento;

l)- la partecipazione a bandi comunali, provinciali, regionali per la gestione di chioschi e di stabilimenti balneari e tutto ciò che riguarda il P.U.A. (Piano di Utilizzazione dell'Arenile).

Allegato " A"

Per il conseguimento del proprio oggetto la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute utili o necessarie. Assumere rappresentanze, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società, ditte o enti sia italiani che esteri, aventi scopi analoghi o affini nei limiti previsti dalla legge; prestare fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali o reali.

In ogni caso la concessione di finanziamenti e la prestazione di garanzie non saranno rivolte al pubblico.

L'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma, avrà luogo esclusivamente nei limiti fissati dall' art. 11, T.U. approvato con d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e dai provvedimenti emanati in materia dal C.I.C.R. ai sensi del citato articolo.

In ogni caso tutte le suddette attività, come ogni altra operazione finanziaria, avranno luogo nel rispetto della normativa e dei limiti di cui al T.U. approvato con d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del T.U. approvato con d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e loro successive modifiche e di cui alle altre disposizioni legislative regolamentari e dell'autorità amministrativa in materia.

Sono escluse, in ogni caso, dall'oggetto sociale le attività che la legge riserva a persone fisiche iscritte ad albi professionali o a società tra professionisti.

ART. 4 = DURATA

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con decisione dei soci.

TITOLO II

CAPITALE, QUOTE E CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E TITOLI DI DEBITO

ART. 5 = CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 40.000(quarantamila virgola zero zero)

Nell'ipotesi di cui all'art. 2482-bis, quarto comma, c.c., la riduzione del capitale può essere decisa ai sensi dell'art. 2446, ultimo comma, c. c.

ART. 6 = QUOTE E CONFERIMENTI

Il capitale sociale è diviso in quote.

I conferimenti potranno essere effettuati anche in natura con l'osservanza delle disposizioni di legge.

In caso di conferimento mediante polizza di assicurazione o fideiussione bancaria, di cui all'art. 2464, sesto comma, c.c., il socio che ha eseguito tale conferimento ha la facoltà di sostituirlo con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

ART. 7 = VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE E FINANZIAMENTI

Tutti i versamenti effettuati dai soci alla società si intendono fatti in conto aumento di capitale, se non è diversamente convenuto.

Tali versamenti sono improduttivi di interessi.

Inoltre, gli eventuali finanziamenti concessi dai soci alla società devono intendersi effettuati a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282, c.c., salvo che non sia diversamente convenuto.

In ogni caso le operazioni finanziarie avranno luogo nel rispetto e nei limiti della normativa citata al precedente art. 3.

ART. 8 = TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito, anche al portatore se consentito dalla legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2483, c.c., con delibera dell'assemblea, approvata con le maggioranze prescritte per le modificazioni dell'atto costitutivo con i seguenti limiti e modalità:

a) l'ammontare complessivo del valore nominale dei titoli di debito in circolazione non può superare la metà del patrimonio netto, quale risultante da una situazione patrimoniale redatta con i criteri di cui agli articoli 2423 e seguenti, c. c., e riferita ad una data non anteriore a tre mesi dalla delibera di emissione. L'organo amministrativo o uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, devono riferire ai soci eventuali fatti rilevanti che si siano verificati successivamente alla data di riferimento della suddetta situazione. Il predetto limite può essere superato qualora l'emissione dei titoli di debito sia assistita da garanzie reali o personali prestate dalla società o da terzi;

Allegato " A "

b) l'apporto può essere remunerato mediante il pagamento di un interesse, fisso o variabile, in misura non superiore ai limiti della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modifiche, ovvero mediante una partecipazione agli utili non superiore al 25% (venticinque per cento) dell'utile netto complessivo annuale della società;

c) il piano di ammortamento non può avere durata superiore a quella della società;

d) i titoli devono contenere le indicazioni di cui all'art. 2414, c.c., in quanto compatibili.

TITOLO III

VOTO, UTILI, TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI E RECESSO

ART. 9 = VOTO

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno.

ART. 10 = UTILI

Gli utili vengono distribuiti tra i soci, nel rispetto dell'art. 2478 bis, c.c., in proporzione alla partecipazione spettante a ciascuno.

ART. 11 = TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono divisibili in caso di successione a causa di morte o di alienazione.

Se la partecipazione diventa oggetto di contitolarità tra due o più soggetti, questi hanno l'obbligo di nominare un rappresentante comune.

La partecipazione è liberamente trasferibile per successione a causa di morte, salvo il gradimento di tutti gli altri soci da esprimersi con le stesse modalità di cui in seguito.

Per atto tra vivi, le quote sono liberamente trasferibili, salvo il gradimento di tutti gli altri soci e previa offerta agli stessi ai quali spetta il diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione si esercita con le seguenti modalità:

a) il socio dovrà, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dare notizia della propria volontà di alienare all'organo amministrativo o a uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o a tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, ed a tutti gli altri soci, precisando il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in danaro, ed eleggendo il proprio domicilio;

b) questi ultimi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, dovranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà mediante lettera raccomandata da spedirsi al proponente al domicilio eletto nella comunicazione ovvero, in mancanza nel luogo di residenza anagrafica;

c) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione da alienare, anche nel caso che il proponente intenda dividerla tra più acquirenti; in caso di concorso di più soci, la partecipazione da alienare sarà divisa tra gli acquirenti fino alla seconda cifra decimale in proporzione alla preesistente partecipazione sociale di questi ultimi. Qualora, poi, in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale, vi dovessero essere dei resti, essi verranno assegnati al socio che, nel calcolo, avrà il maggiore scarto. In caso di parità di scarti tra i soci, l'assegnazione del residuo andrà al socio titolare della maggiore preesistente partecipazione e, nel caso ci fosse ancora parità, per sorteggio.

Il gradimento, che può essere richiesto anche prima del perfezionamento della cessione della partecipazione, deve essere espresso per iscritto da tutti i soci, anche con atti separati, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica.

Nella richiesta devono essere specificati il nome, cognome, luogo, data di nascita e domicilio dell'acquirente. Trascorso il termine di cui sopra, senza che sia pervenuta risposta all'acquirente, il gradimento si intende negato.

In caso di diniego, l'alienante ha il diritto a recedere dalla società ed al rimborso della partecipazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473, c.c.

Le disposizioni precedenti non si applicano se tutti i soci consentono per iscritto, anche con separati atti al libero trasferimento della partecipazione.

ART. 12 = RECESSO

Il socio può esercitare il recesso nei soli casi nei quali tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge, ivi comprese l'ipotesi di diniego del gradimento di cui al precedente art. 11, ultimo comma.

Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione.

L'organo amministrativo o uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, sono obbligati a comunicare al socio, mediante avviso a mezzo raccomandata a.r. da spedirsi alla residenza anagrafica, il fatto che può legittimare il recesso entro sette giorni dalla data in cui ne sono venuti a conoscenza.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla sede della società entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Decorso tale termine, il socio decade dal diritto di recesso. E' fatta salva la facoltà per il socio di esercitare il diritto di recesso anche prima di ricevere la comunicazione del fatto che lo legittima.

La dichiarazione di recesso ha effetto se, trascorsi sessanta giorni dalla sua comunicazione, non viene revocata la delibera che lo legittima ovvero non viene deliberato lo scioglimento della società.

La dichiarazione di recesso dopo la sua comunicazione non può essere revocata senza il consenso della società medesima.

Il rimborso della partecipazione del socio recedente è eseguito ai sensi di legge.

TITOLO IV

DECISIONI ED ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 13 = DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente atto costitutivo o comunque, sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, fatto salvo in ogni caso quanto dispone l'articolo 2479, secondo comma, c.c., mediante consultazione scritta con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, se la legge o il presente atto costitutivo non richiedono in relazione al suo oggetto una maggioranza più elevata, ovvero mediante consenso espresso per iscritto dalla maggioranza come sopra determinata, purché dai documenti da essi sottoscritti risultino con chiarezza il consenso alla decisione, l'oggetto e la motivazione e sia assicurato il diritto di partecipare alla formazione della volontà sociale con un'adeguata informazione.

Quando la decisione è adottata mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto il collegio sindacale, se nominato, viene informato dell'inizio del procedimento ed hanno sempre facoltà di esprimere le proprie osservazioni. A tal fine prende visione di tutti gli atti presso la sede.

Parimenti, quando la decisione è formata mediante i procedimenti indicati nel precedente comma, l'organo amministrativo o uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, trascrivono la decisione nel libro relativo, indicando la data in cui essa si è formata, l'identità dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti e le eventuali dichiarazioni dei soci e facendo in ogni caso risultare la motivazione dell'astensione o del dissenso.

Tutti i documenti del procedimento per la formazione della decisione mediante consultazione scritta o consenso per iscritto sono conservati agli atti della società.

ART. 14 = PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DECISIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

Il procedimento di consultazione scritta inizia con la redazione per iscritto da parte dell'organo amministrativo o di uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o di tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, o di ciascun socio del progetto di decisione depositato presso la sede sociale e trasmesso a tutti i soci a mezzo raccomandata a.r. od altro mezzo idoneo a fornire prova scritta dell'avvenuta comunicazione.

Ciascun socio esprime la propria volontà per iscritto, formulando sullo stesso argomento anche un diverso progetto di decisione. Quest'ultima facoltà spetta pure all'organo amministrativo o ad uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o a tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva. L'assenso, il dissenso, l'astensione ovvero il diverso progetto sono depositati e trasmessi come sopra nel termine, comunque non inferiore a quindici giorni dal ricevimento, fissato nella comunicazione. Il socio che si astiene o dissente ha facoltà di specificarne contestualmente la motivazione per iscritto.

Allegato " A "

Trascorso tale termine senza che il socio abbia depositato e trasmesso alcuna comunicazione, si intende che egli abbia espresso dissenso.

L'organo amministrativo o uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, provvedono alla trasmissione dei suddetti documenti agli effetti di quanto previsto nei precedenti commi, qualora un socio lo richieda, contestualmente al deposito presso la sede sociale.

La decisione, assicurando la costante consultazione di tutti i soci con le modalità di cui sopra, si forma quando viene approvata con la maggioranza di cui al precedente art. 13 la proposta iniziale od altra che sia stata successivamente formulata nel corso della procedura.

L'organo amministrativo o uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, hanno sempre facoltà di esprimere le proprie osservazioni in merito alle proposte in esame.

ART. 15 = PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DECISIONI MEDIANTE CONSENSO SCRITTO DEI SOCI

La decisione dei soci si forma mediante consenso espresso per iscritto quando il documento è sottoscritto da tanti soci che rappresentino la maggioranza di cui al precedente art.14.

Il documento da sottoscrivere, redatto ad iniziativa di uno dei soci o dell'organo amministrativo o di uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o di tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, è depositato presso la sede sociale od altrove, purché nel territorio del comune ove ha sede la società, con avviso a tutti i soci a mezzo raccomandata a. r., od altro mezzo idoneo a fornire prova scritta dell'avvenuta comunicazione, affinché ne prendano visione e lo sottoscrivano nel luogo dell'avvenuto deposito nei giorni e nelle ore specificati nello stesso avviso.

Ciascun socio ha facoltà di far constare per iscritto l'astensione o il dissenso, indicandone la motivazione. In mancanza, il socio che non sottoscrive è computato tra coloro che hanno negato il consenso.

ART. 16 = FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato o nel territorio di altro Stato membro dell'Unione Europea, a cura dell'organo amministrativo o uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o di tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, a mezzo avviso inviato con lettera raccomandata a. r. spedita a ciascun socio nel luogo di residenza anagrafica, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o a mezzo fax inviato almeno cinque giorni prima al numero telefonico, se comunicato, o a mezzo posta elettronica almeno nove giorni prima all'indirizzo, se comunicato. Gli avvisi di riscossione, i rapporti della trasmissione via fax e il messaggio di conferma del ricevimento per posta elettronica, trasmesso dal socio con lo stesso mezzo, sono conservati agli atti della società. Per la spedizione a mezzo posta elettronica in caso di mancato invio del messaggio di conferma del ricevimento dell'avviso a mezzo posta elettronica, entro le successive ventiquattro ore, esso viene inviato con altra modalità tra quelle indicate nel precedente comma nel rispetto del termine ivi fissato per ciascuna di esse.

Qualora sia previsto l'intervento in assemblea con mezzi di comunicazione dislocati in luoghi diversi, l'avviso di convocazione dovrà indicare i luoghi collegati con sistemi audiovisivi, a cura della società, nei quali i partecipanti potranno recarsi.

In mancanza di regolare convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando vi partecipano l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e tutti i sindaci se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 17 = RAPPRESENTANZA ED INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il socio può farsi rappresentare in assemblea. La delega non può essere conferita agli amministratori, né ai sindaci, né ai dipendenti della società.

E' consentito l'intervento in assemblea con mezzi di comunicazione dislocati in più luoghi, attraverso collegamenti in audio o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tal caso l'assemblea si reputa svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il verbalizzante e devono essere adottate le misure necessarie affinché:

Allegato " A "

- a) il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accerti l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, ovunque essi si trovino, regoli lo svolgimento dell'adunanza, possa constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) il verbalizzante percepisca adeguatamente i fatti da verbalizzare;
- c) tutti gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 18 = PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di assenza o di impedimento di questi, dal vice presidente, se nominato, o, in caso di nomina di due o più persone con amministrazione congiunta o disgiunta, dal più anziano per età o, in mancanza, dalla persona designata dall'assemblea.

Il presidente, nel caso in cui il verbale non sia redatto da un notaio, è assistito da un segretario, designato dall'assemblea anche tra i non soci e, se il presidente lo ritiene opportuno, da due scrutatori designati nello stesso modo.

ART. 19 = QUORUM ASSEMBLEARI

L'assemblea dei soci si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

ART. 20 = MODALITA' DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal presidente dell'assemblea, con esclusione del voto segreto.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 21 = AMMINISTRAZIONE

La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086, secondo comma, c.c., e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

La società può essere amministrata, su decisione dei soci, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, composto da tre a sette membri, o da due o più amministratori congiuntamente o disgiuntamente.

In caso di amministrazione affidata a due o più persone congiuntamente o disgiuntamente, esse formano un consiglio di amministrazione al fine di espletare collegialmente i compiti di cui all'art. 2475, ultimo comma, c.c., e, fatto salvo quanto precede, all'atto della nomina i soci precisano se l'amministrazione è congiuntiva o disgiuntiva ovvero indicano distintamente le materie per le quali l'amministrazione è affidata congiuntamente e quelle per le quali è affidata disgiuntamente, e possono, in ogni caso, anche attribuire altre materie alla competenza degli amministratori nella loro collegialità.

Gli amministratori, che potranno essere anche non-soci, durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina.

Detto tempo potrà anche essere indeterminato.

All'organo amministrativo spetta un compenso determinato con decisione dei soci.

ART. 22 = PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed, eventualmente, il vice presidente, se non vi provvedono direttamente i soci.

Il consiglio potrà nominare un segretario da scegliersi anche tra i consiglieri.

ART. 23 = DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Salvo quanto disposto nell'articolo successivo, le decisioni del consiglio di amministrazione vengono adottate a maggioranza assoluta degli amministratori in carica mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, purché dai documenti da essi sottoscritti risultino con chiarezza il consenso alla decisione, l'oggetto e la motivazione e sia assicurato il diritto di partecipare alla formazione della volontà sociale con un'adeguata informazione.

Il procedimento di consultazione scritta e la formazione del consenso per iscritto sono regolati dalle disposizioni dettate dal presente atto per le decisioni dei soci, in quanto compatibili.

ART. 24 = CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora il presidente del consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o uno dei suoi componenti ne faccia richiesta ovvero nei casi di cui agli artt. 2475, quinto comma, e 2482 bis, ultimo comma, c.c., le decisioni devono essere adottate collegialmente.

Il consiglio di amministrazione è convocato, sia nella sede sociale che altrove, ma comunque, nel territorio dell'Unione Europea, a cura del presidente mediante avviso di convocazione indicante gli argomenti da trattare, che potrà essere spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza a mezzo lettera raccomandata, ovvero, purché sia assicurata la tempestività della convocazione, inviato con telegramma, fax o posta elettronica almeno tre giorni prima.

Il presidente darà tempestivo avviso della convocazione al collegio sindacale, se nominato.

In mancanza di regolare convocazione sono valide le riunioni del consiglio se vi intervengono tutti i suoi membri, sempre che siano stati tempestivamente avvisati i componenti del collegio sindacale, se nominato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno altresì svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, attraverso collegamenti in audio o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tal caso si applicano le norme dettate dal presente statuto per la convocazione e lo svolgimento delle assemblee in videoconferenza in quanto compatibili.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Quando l'amministrazione è affidata congiuntamente o disgiuntamente a due persone soltanto, per deliberare il compimento degli atti ad esse demandati collegialmente, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

ART. 25 = POTERI

L'organo amministrativo o gli amministratori, questi ultimi disgiuntamente o congiuntamente secondo quanto previsto all'atto della nomina, sono investiti dei poteri per i soli atti di amministrazione ordinaria.

Per il compimento di atti di straordinaria amministrazione sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci.

ART. 26 = RAPPRESENTANZA

La rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio senza alcuna limitazione spettano all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione. Quando l'amministrazione è affidata a due o più persone la rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano ad esse, per gli atti di loro competenza, disgiuntamente, in caso di amministrazione disgiuntiva, o congiuntamente, in caso di amministrazione congiuntiva, salvo che non sia diversamente disposto nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e la firma sociale spettano, inoltre, ai dipendenti della società, sia dirigenti, che quadri ovvero impiegati, designati, con contestuale specifica determinazione dell'ambito e dei limiti dei loro poteri, dall'organo amministrativo o da uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o da tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva.

ART. 27 = ACQUISTI DAI SOCI FONDATORI, DAI SOCI E DAGLI AMMINISTRATORI

Gli acquisti di cui all' art. 2465, c.c., non devono essere autorizzati dai soci.

ART. 28 = DELEGA DEI POTERI

Il consiglio di amministrazione, nei limiti di cui all'art. 2381, terzo comma, c.c., in quanto compatibile, può delegare le sue funzioni, con la rappresentanza e la firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, determinandone i poteri, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

In tal caso si rinvia all'art. 2381, terzo, quarto e quinto comma, c.c., per la determinazione dei compiti e delle prerogative del consiglio di amministrazione, di ciascun amministratore e degli amministratori delegati.

Il compenso degli amministratori delegati è determinato con decisione dei soci.

TITOLO VI

ORGANI DI CONTROLLO E REVISORE

ART. 29 = ORGANO DI CONTROLLO

Allegato " A "

Il controllo della società è esercitato da un sindaco unico o da un collegio sindacale, secondo quanto deciso dai soci.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, tra i quali il Presidente.

In caso di scelta del collegio sindacale devono essere nominati anche due membri supplenti.

Le persone che ricoprono la carica di sindaco unico o che sono membri del collegio sindacale devono possedere i requisiti di legge.

Il compenso del sindaco unico o del collegio sindacale è determinato dai soci all'atto della nomina. In mancanza, si applicano le tabelle approvate dal Ministero della Giustizia.

ART. 30 = REVISORE

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore o da una società di revisione aventi i requisiti di legge. Il sindaco unico o il collegio, quando non sono nominati il revisore o la società di revisione, esercitano anche la revisione legale dei conti.

ART. 31 = NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE - NORME APPLICABILI

L'organo di controllo o il revisore o la società di revisione sono nominati dai soci quando lo ritengono opportuno ovvero, comunque, quando è obbligatorio per legge.

Essi durano in carica per tre esercizi o fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Ad essi si applicano le norme dettate in materia per le società per azioni in quanto compatibili.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 32 = ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 33 = BILANCIO

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo redige il bilancio.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, secondo comma, c.c.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 34 = SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento, l'assemblea delibera con la maggioranza prevista per la modifica dell'atto costitutivo la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

TITOLO IX

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 35 = CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, i soci e la società, uno o più amministratori o i sindaci o i liquidatori e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, escluse le controversie per le quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, sarà devoluta ad un collegio composto di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo dove la società ha la sede legale.

Il collegio arbitrale funziona e decide le controversie ai sensi di legge, ritualmente secondo diritto.

TITOLO X

DOMICILIAZIONE E RINVIO

ART. 36 = DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, dell'amministratore, dei sindaci e del revisore, questi ultimi se nominati, per i loro rapporti con la società, salvo quanto previsto ai precedenti artt. 11 e 12 è quello risultante dai registri anagrafici, salvo che non sia stata comunicata l'elezione di un domicilio speciale.

Il socio ha facoltà di comunicare il numero telefonico corrispondente al proprio fax e il suo indirizzo di posta elettronica.

Allegato " A"

In questo caso tali dati sono annotati agli atti della società. Il domicilio e gli altri dati suddetti possono essere variati in qualunque tempo a richiesta dell'interessato.

ART. 37 = RINVIO

Per quanto non espressamente regolato dal presente atto costitutivo si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il sottoscritto SEGALA MANUEL dichiara, ai sensi dell'articolo 22, comma 3 del D.Lgs. n. 82/2005 e dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014, che la copia del presente (indicare il tipo di documento), in formato .PDF/A-1, è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto.